

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57/10 del 22.12.2023

Premessa

1. L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (di seguito AGS) è una società operante nel settore speciale dell'acqua di cui all'art. 148 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale impresa pubblica, così come definita dall'art. 1, lett. f) dell'Allegato I.1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il "Codice). AGS è società affidataria *in house* della gestione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale veronese in virtù della convenzione stipulata con l'autorità d'A.T.O. in data 15 febbraio 2006, ai sensi delle allora vigenti L.R. n. 5/1998 e L n. 36/1994.
2. Ags adotta il presente regolamento ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, al fine di individuare e definire i principi, i criteri e le procedure che intende adottare e applicare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 14 del Codice, rientranti nell'ambito del settore speciale dell'acqua, individuato dall'art. 148 del Codice. Con riferimento agli appalti che riguardano più settori, trova applicazione l'art. 14, commi 22 e 23 del Codice.
3. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
4. Resta salva la facoltà di AGS di ricorrere alle procedure ordinarie (aperta o ristretta) previste per i settori speciali sopra soglia comunitaria, nel caso in cui ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale.
5. Il presente regolamento non trova applicazione all'affidamento dei contratti pubblici che, pur essendone potenzialmente soggetti all'applicazione, sono caratterizzati altresì da un interesse transfrontaliero certo. Pertanto, prima di procedere a un affidamento in base al Regolamento, AGS svolge una valutazione specifica al fine di stabilire se il contratto da affidare presenta interesse per operatori economici stabiliti in altri Stati, tenendo in considerazione: dell'oggetto dell'appalto, del suo importo stimato, delle caratteristiche tecniche dell'appalto, delle particolari caratteristiche del settore merceologico in questione e del luogo

geografico di esecuzione dell'appalto. Accertato l'interesse transfrontaliero dell'appalto, AGS procederà con l'applicazione delle procedure di scelta del contraente previste per i contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 2. Principi

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire il rispetto e l'applicazione dei principi delineati nel Libro I, parte I, titolo I del Codice, informandosi ai valori teleologici del miglior risultato raggiungibile, del principio della fiducia, della garanzia del libero accesso al mercato, della tutela della buona fede e dell'affidamento e della conservazione dell'equilibrio contrattuale, così come della tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 6, il presente Regolamento non potrà essere utilizzato per conseguire un artificioso frazionamento di appalto di servizi o forniture al fine di escludere l'osservanza della disciplina applicabile agli affidamenti di rilevanza comunitaria.
3. Fermo quanto sopra, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, AGS suddivide l'appalto in lotti funzionali prestazionali o quantitativi, ex art. 58, commi 1 e 2 del Codice. Nel bando, avviso o lettera d'invito è indicata la motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti.

Articolo 3. Procedure telematiche e ciclo di vita digitale del contratto

1. In conformità agli artt. 25 e 26 del Codice, AGS assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A tale fine AGS utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale, denominata "portale gare – ags", accessibile all'indirizzo internet www.ags.vr.it.
3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono espletati interamente attraverso il supporto di strumenti informatici e secondo le modalità descritte nel manuale tecnico della piattaforma reso disponibile al sito sopra indicato, nella sezione denominata "portale gare".
4. L'operatore economico che intende partecipare alla procedura di affidamento dovrà, pertanto, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo inserito nell'elenco pubblico degli organismi certificatori, tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID", previsto all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
5. Nel caso in cui il personale di AGS sia idoneo per eseguire un'attività che altrimenti dovrebbe formare oggetto di affidamento a operatori economici, tale attività è svolta da AGS in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del RUP. Per

l'acquisto o il noleggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'intervento in amministrazione diretta si applicano le procedure del Regolamento, individuate in base al valore dell'affidamento.

Articolo 3. Responsabile unico del progetto

1. In relazione agli affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, il Responsabile unico del progetto (RUP) viene nominato con provvedimento o comunicazione del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione o del Presidente (in conformità ai poteri statutari e alle deleghe conferite) o, comunque, nel primo atto di avvio del procedimento.
2. Il RUP viene individuato tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, che siano possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
3. L'incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, salvo che per incompatibilità o comprovate ragioni oggettive.
4. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Direttore Generale.

Articolo 4. Affidamento diretto

1. Secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice, Ags procede con l'affidamento diretto per:
 - lavori di importo inferiore a 150.000 euro (centocinquantamila/00), al netto dell'IVA, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti all'albo istituito dalla stazione appaltante, di cui al successivo art. 6;
 - servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (centoquarantamila/00), al netto di oneri accessori e IVA, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti negli elenchi istituiti dalla stazione appaltante.
2. Il confronto tra preventivi presentati da più operatori economici non è obbligatorio.
3. La richiesta di offerta, predisposta su modulo della stazione appaltante, è inoltrata mezzo PEC o e-mail dal responsabile della divisione interessata.
4. L'ordine di acquisto sostituisce la determina di affidamento.
5. La combinazione tra l'offerta dell'operatore economico e l'ordine di acquisto dà origine al contratto tra le parti secondo l'uso del commercio.
6. La verifica dei requisiti è soddisfatta mediante dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale, resa secondo il modulo predisposto dalla

stazione appaltante e inviato all'operatore economico dopo l'emissione dell'ordine di acquisto, unitamente alle comunicazioni inerenti alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Con cadenza annuale l'Ufficio Acquisti di AGS procederà con verifica a campione delle dichiarazioni rese, a mezzo sorteggio, nel limite massimo del 5%.

Articolo 5. Principio di rotazione

1. Negli affidamenti diretti si applica il principio di rotazione. Questo significa che non sarà possibile affidare nuovamente all'affidatario uscente, un servizio, lavoro o fornitura che abbia identico oggetto a quello appena svolto o in corso di svolgimento.
2. Sarà possibile procedere con due affidamenti consecutivi allo stesso operatore economico soltanto nei casi di seguito esplicitati:
 - a. il nuovo affidamento non ha lo stesso oggetto del precedente;
 - b. l'affidamento non eccede il valore di euro 5.000 (cinquemila/00) al netto dell'IVA;
 - c. l'affidamento rientra in una fascia di valore economico diversa da quella del precedente (anche se ha lo stesso oggetto), secondo la tabella di seguito esposta (i cui importi sono da intendersi al netto dell'IVA e oneri accessori):

LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
Da 5.000,01 a 40.000	Da 5.000,01 a 40.000
Da 40.000,01 a 80.000	Da 40.000,01 a 70.000
Da 80.000,01 a 149.999	Da 60.000,01 a 139.999

- d. l'affidamento è giustificato sulla base delle seguenti condizioni:
 - 1) struttura del mercato di riferimento, tale da presentare una ristrettezza numerica degli operatori economici in grado di garantire il livello altamente specialistico delle cognizioni esigibili e le modalità di esecuzione richieste;
 - 2) assenza di ragionevoli alternative reperibili sul mercato (es. bene già pronto all'uso, senza necessità di modifiche, adattamenti, integrazioni);
 - 3) grado di diligenza prestato nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali pregresse (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, assenza di penali).

Articolo 6. Procedure negoziate

1. Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, del Codice, e inferiore alle soglie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice le procedure di gara sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione o con determina a contrarre del Direttore Generale, sulla base della ripartizione di competenze per materia e valore stabilite da procure.
2. La delibera o determina a contrarre deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte.

3. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, si applicano i seguenti criteri:
 - a. per l'affidamento di servizi e forniture la stazione appaltante attinge all'elenco di operatori o espleta indagini di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale;
 - b. per l'affidamento di lavori la stazione appaltante procede a mezzo consultazione di mercato all'interno del proprio albo, istituito sulla base del sistema di qualificazione.

Articolo 7. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

- 7.1 La stazione appaltante non richiede le prestazioni di garanzia provvisoria e definitiva, salvo che ricorrano particolari circostanze debitamente motivate, che ne giustifichino la richiesta.
- 7.2 Qualora vengano richieste le garanzie di cui al comma precedente, si applicano gli artt. 106 e 53, comma 4 del Codice.

Articolo 8. Clausola di rinvio

Nei casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, trovano applicazione le previsioni dettate dagli artt. 50, comma 1, lett c), d), e), 51, 54 e 55 del Codice.

Articolo 9. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di selezione dei contraenti avviate successivamente all'approvazione a cura dell'organo competente di AGS e alla conseguente pubblicazione sul profilo di committente.
2. Eventuali modifiche o revisioni al presente regolamento saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo di committente.